



Progetto Qualità e Ambiente

CONSULENZA AMBIENTALE

SICUREZZA DEL LAVORO

SISTEMI QUALITÀ



ISO 9001:2000  
Certificato n. 1000495

Via Parigi n° 38  
Porto Mantovano (Mn)  
tel. 0376 / 387408  
fax 0376 / 387385

info@pqa.it  
[www.pqa.it](http://www.pqa.it)

Porto Mantovano, 12 gennaio 2009

### Informativa su

## CONTROLLI SANITARI PER ALCOOL E TOSSICODIPENDENZA PER LAVORI CHE COMPORTANO RISCHI PER L'INCOLUMITÀ DI TERZI

Alla luce del provvedimento del 18 settembre 2008 della Conferenza permanente Stato regioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2008, n. 236, sugli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, e sulla base dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, si prospetta una attuazione incisiva anche della Legge 30 marzo 2001, n. 125, la cosiddetta Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati, con controlli mirati all'uso-abuso di alcolici per quei lavoratori addetti a mansioni elencate.

**In sostanza, per essere idonei alle mansioni indicate nei rispettivi elenchi, i lavoratori dovranno essere sottoposti ad esami da parte del medico competente per rilevare**

- 1) tasso di alcool (il limite è "zero", non 0,5 !)
- 2) assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

### Riferimenti normativi:

Generali:

**D.Lgs. 81/08** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 41 Sorveglianza sanitaria. Le visite mediche [...] sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.)

Specifici:

#### PER ALCOOL:

- **Legge 30 marzo 2001, n°125** in materia di alcol e problemi alcolcorrelati
- **Conferenza Unificata 16/03/2006**. Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'[articolo 15](#) della legge 30 marzo 2001, n. 125.

#### PER DROGHE:

- **Conferenza Unificata 30/10/2007**. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.
- Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni 18 settembre 2008 - **Accordo in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza**

## MODALITÀ VERIFICHE ASSUNZIONE DI ALCOOL

### 1) Elenco mansioni con divieto assoluto di assunzione di alcool

#### **ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI (allegato I Conferenza Stato Regioni 16/03/2006)**

##### **1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:**

- a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
- b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
- c) attività di fochino (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, numero 302);
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, numero 635);
- e) vendita di fitosanitari, (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, numero 290);
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, numero 1450, e successive modifiche);
- g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, numero 162);

##### **2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti** (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, numero 334);

##### **3) sovrintendenza ai lavori** previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547;

##### **4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità**

di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

##### **5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice**, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

##### **6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;**

##### **7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi**, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

##### **8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:**

- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della **patente di guida categoria B, C, D, E**, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne;
- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

##### **10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;**

##### **11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;**

##### **12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;**

##### **13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;**

##### **14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.**

### B) Modalità di analisi:

Il medico competente, nel corso della sua attività di visite può introdurre controlli alcolimetrici per le categorie di lavoratori indicate.

### C) Limiti: il tasso di alcool rilevato **deve essere = 0.**

# MODALITÀ VERIFICHE ASSUNZIONE SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI

## 1) Elenco mansioni

### **MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI (ALLEGATO I - Conferenza Unificata 30/10/2007)**

#### **1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:**

- a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
- b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
- c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

#### **2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:**

- a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della **patente di guida categoria C, D, E**, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di **taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente**, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu' attività di sicurezza;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. (es. carrellisti!!!)**

#### **3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.**

## B) Modalità di analisi:

- Due momenti per accertare assenza stato di tossicodipendenza e di assunzione anche sporadica:
- Accertamenti sanitari preventivi (screening) e periodici effettuati dal Medico Competente.
  - Ulteriori accertamenti per verificare un eventuale stato di tossicodipendenza effettuati dal SERT.

Le fasi della procedura di accertamento possono essere così riassunte:

1. il datore di lavoro comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in base al fatto che svolgono le mansioni a rischio indicate nella citata tabella.
2. il medico competente entro 30 giorni da quando riceve l'elenco dal datore di lavoro stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione

degli stessi in accordo con il datore di lavoro che dovrà comunicarlo al lavoratore con un preavviso non superiore a un giorno.

3. il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la visita e viene sospeso dalla mansione; non si presenta agli accertamenti e non produce una valida giustificazione, lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni; non si presenta ma si giustifica, dovrà essere riconvocato entro dieci giorni.

In caso di positività degli accertamenti di primo livello il lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione e viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.

Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello, eseguiti presso la struttura sanitaria competente, risultino positivi, verrà data comunicazione scritta al medico competente, il quale, a sua volta, certificherà l'inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far cessare dall'espletamento della mansione il lavoratore interessato.

In caso di positività il lavoratore avrà diritto ad accedere a programmi di recupero e alla sospensione del rapporto di lavoro.

I costi degli accertamenti sono a carico del datore di lavoro e vengono svolti, su segnalazione dello stesso datore, dal medico competente, mentre, invece, sono a carico del lavoratore le eventuali contro analisi.

E' importante ribadire che la visita medica non può essere preassuntiva, perché vietata dalla Legge 300/70, ma deve essere preventiva post assuntiva, cioè effettuata dopo l'assunzione, prima che il lavoratore venga adibito alla mansione.

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di fare cessare dalla mansione il lavoratore tossicodipendente è sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 5.164,00 a € 25.799,00.

C) Classi di sostanze ricercate:

- OPPIACEI
- COCAINA
- CANNABINOIDI
- METADONE
- AMFETAMINE ED ANALOGHI
- BUPRENORFINA